

N. 321 del 26.11.1998
 Partito N. 26 O.d.g.



COMUNE DI FANO
 Provincia di Pesaro e Urbino

P.G. n. 5392P
COMUNE DI FANO
 Allegati N.
 Ric 14 GEN. 1998
 P.G. n°

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.

L'anno millenovecentonovanta.....otto.....addi ventisei del mese di novembre
 alle ore 18.30, in Fano, nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione
 del Sindaco, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli Consiglieri, il Consiglio co-
 munale in seduta pubbl. di 1^a convocazione, Sessione straordinaria

Fatto l'appello nominale, sono risultati presenti i signori Consiglieri:

Presenti		Presenti	
1 ADANTI Valter	SI	17 GIULIANI Giuliano	
2 ANSUINI Vittorio	SI	18 LACETERA Antonio	SI
3 ANTONUCCI Domenico	SI	19 MAIORANO Nello	SI
4 BACCHIOCCHI Alipio	SI	20 MARCHIONNI Paolo	
5 BATTISTI Francesco	SI	21 MINARDI Renato Claudio	
6 BIAGIONI Lorenzo	SI	22 NICOLINI Giuseppe	
7 BUSCA Graziano	SI	23 NICOLINI SCOPELLITI Rosa	SI
8 CARNAROLI Cesare	SI	24 OMICCIOLI Emidio	SI
9 CUZZUPOLI Marco		25 ORAZI Claudio	SI
10 D'ANNA Giancarlo	SI	26 PAGNONI Alfonso	SI
11 FACCHINI Simone		27 PUCCI Michela	SI
12 FALCIONI Mauro		28 RICCIATTI Yuri	SI
13 FERRI Sandro		29 SANTINI Stefania	SI
14 FOSSI Francesco	SI	30 SERI Massimo	SI
15 FULVI Rosetta		31 VITALI Giorgio	19
16 GIANNASI Michele			

Hanno giustificato l'assenza i Signori.....Nicolini G., Falcioni, Seri, Facchini
 Il Sig. dr. Maiorano Nello, Presidente del C.C., riconosciuto legale

il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa il..... Segretario Generale Dr. Matteo di Padova
 anche con funzioni di verbalizzante.

Vengono nominati scrutatori..... Ricciatti, Santini, Ansuini

PUNTO N. 26 ALL'O.D.G.

APERTA LA DISCUSSIONE SUL PUNTO ALL'O.D.G. INTERVENGONO I SEGUENTI CONSIGLIERI:

PRESIDENTE MAIORANO NELLO

Punto n. 26. Parere favorevole della commissione. "Approvazione regolamento per le gestire il potere di auto tutela". Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Il punto n. 27 ci sono dei problemi e per cui viene rinviato. So tutto Ferri. Sono informato. Studio.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.

In precedenza sono entrati i consiglieri sigg.ri: Cuzzupoli Marco, Ferri Sandro, Marchionni Paolo, Nicolini S.R., Giuliani Giuliano, Minardi Renato Claudio, Fulvi Rosetta. Sono usciti i consiglieri sigg.ri: Lacetera Antonio, Antonucci Domenico.

SONO PRESENTI N.24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 il quale riconosce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, allo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini,
- b) ottimizzare l'attività amministrativa del comune,
- c) individuare le competenze e le connesse responsabilità in ordine alla gestione delle entrate,
- d) potenziare la capacità di controllo da parte del comune,
- d) attuare una corretta, efficace ed efficiente gestione della fiscalità comunale,

RITENUTO che sia opportuno che anche il comune, come già l'Amministrazione finanziaria dello Stato come disposto con il decreto 11 febbraio 1997 n.37 del Ministro delle finanze, adotti un proprio Regolamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché di rinuncia all'imposizione sulla base di individuati criteri di economicità;

VISTA la proposta di deliberazione inviata dall'Assessore alle finanze in data 3.11.98 con allegato lo schema di "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA" predisposto dal dipendente Ufficio Tributi;

ACCERTATO che il suddetto Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997 in merito all'entrata in vigore dei Regolamenti che disciplinano le entrate comunali, entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione;

VISTO il verbale n.144 in data 19.11.98 della 1^ commissione Consiliare con il quale si esprime parere favorevole;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8/6/1990, n. 142:

- a) Responsabile servizio interessato (Dr.Castellani) in data 3.11.1998 favorevole;

N. 321 del 26.11.98

1

b) Responsabile di ragioneria in data 3.11.1998 favorevole;

Con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1° - di APPROVARE il "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

2° - di COMUNICARE al Ministero delle Finanze la presente deliberazione e l'allegato Regolamento entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

av.

COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di Cunsiglio

n. 324 In data 26.11.98

di cui fa parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

A blue ink stamp with the text "IL SEGRETARIO GENERALE" is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be "M. Rossi".

INDICE

OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Articolo 1
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 2
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE	Articolo 3
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 4
CRITERI DI PRIORITA'	Articolo 5
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 6
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI	Articolo 7
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALLA IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 9

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o, in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed ulteriori elementi disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi, compresi quelli relativi alla difesa della pretesa tributaria, con l'importo ritraibile dal tributo.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito :

- a) in lire 20.000 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ;
- b) in lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni ;
- c) in lire 20.000 per l'imposta comunale sulla pubblicità ;
- d) in lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni ;
- e) in lire 20.000 per la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
- f) in lire 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili ;
- g) in lire 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili ;
- h) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 4 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro :

- a) errore di persona ;
- b) evidente errore logico o di calcolo ;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta ;
- d) doppia imposizione o tassazione ;
- e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza ;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati ;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI PRIORITA'

1. Nelle attività di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

ARTICOLO 6 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI
ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in caso di grave inerzia, all'organo gerarchicamente sovraordinato, in via sostitutiva..

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al funzionario responsabile che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 8 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra vigore dal 1° gennaio 1999.

N. 7994 / 98 PROT.

REGIONE MARCHE
Comitato Regionale di Controllo

Esaminato senza rilievi ai sensi degli
artt. 17, comma 40 della Legge 127/97 e
10, 2° comma della L.R.27/94 nella
Seduta del **1.1.DIC.1998**.....



IL PRESIDENTE

f.to Dr. S. Fiora

Ancona, li **1.1.DIC.1998**.....

p.c.c. Il Segretario
(Dr. S. Pesaresi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pesaresi".

DEL CHE SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COSI' SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to dr. Maiorano Nello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Matteo di Padova

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio n. 321 del 26.11.1998 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna e viene inviata al CO.RE.CO di Ancona, ai sensi dell'art.17, comma 33, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL SEGRETARIO GENERALE
FANO, li 1 dicembre 1998 F.to dr. di Padova Matteo

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
FANO, li 1 dicembre 1998 IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito all'esame senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo di Ancona, ai sensi dell'art.17, comma 40 della legge 15.5.97, n. 127 nella seduta del _____ con n. _____ Prot., e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti uffici: Ragioneria - Tributi

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FANO, li

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
FANO, li IL FUNZIONARIO INCARICATO
